

R.C. Medica – Chirurgo non dipendente della struttura – Responsabilità diretta della casa di cura – Accertamento della responsabilità

In tema di responsabilità medica, per ciò che attiene alla responsabilità della struttura sanitaria, pur ammettendo che in via di principio può sussistere responsabilità solidale del chirurgo operatore e della clinica privata per inadempimento dell'obbligazione contrattuale assunta anche dalla struttura privata nei confronti del paziente ricoverato, in virtù del rapporto contrattuale, ancorché atipico (c.d. da contatto sociale), occorre tuttavia considerare che, nel caso in cui il medico non è dipendente della struttura, la responsabilità contrattuale della clinica forma oggetto di apposito accertamento. La casa di cura, pertanto, può essere chiamata a rispondere della colpa professionale del medico che ha eseguito l'intervento a titolo di responsabilità indiretta ex art 2049 c.c. ove sussista un vincolo di subordinazione tra la casa di cura ed il medico operante; oppure a titolo di responsabilità diretta ex art. 1218 c.c. qualora la struttura avesse assunto direttamente nei confronti del danneggiato, con patto contrattuale, l'esecuzione dell'intervento.

Tribunale di Roma, sezione XIII, sentenza 12 giugno 2006; in "Il Merito" – gennaio/febbraio 2007
